

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 15 NOVEMBRE 2013, N. 45930: reato di occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo ex art. 1161, comma 1, cod. nav..**

*« L'articolo 1161, primo comma, cod.nav., sia nel testo attuale, sia nella formulazione previgente alle modificazioni introdotte dall'articolo 19, secondo comma, d.lgs. 9 maggio 2005 n. 96, configura il reato di occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo, finalizzato a impedire la tacita sdemanializzazione come acquisizione di un potere di fatto su tale bene dal contenuto corrispondente a un diritto di proprietà o di godimento, potere di fatto che esclude o comunque significativamente comprime l'uso pubblico del bene stesso (...), come necessariamente deriva dalla costruzione e dalla fruizione di manufatti collocati al suo interno o nella fascia di rispetto di m 30 dal confine demaniale. »*

*« Invero, l'articolo 1161, primo comma, cod.nav., nel testo previgente così statuiva: “Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate ovvero non osserva le disposizioni di cui agli artt. 55, 714 e 716 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a € 516, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato”. La sopra citata novella ha sostituito le parole “non osserva le disposizioni di cui agli artt. 55, 714 e 716” con “non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo o agli aeroporti”. In tal modo, lungi dal realizzare una depenalizzazione come ritenuto dal giudice di merito nella sentenza impugnata, il legislatore ha effettuato un rafforzamento del presidio penale, ampliando in senso generalizzante il contenuto della fattispecie, in quanto ha sostituito l'indicazione degli specifici vincoli “di cui agli artt. 55, 714 e 716” con il riferimento a qualsiasi vincolo posto a tutela del demanio, tra i quali, logicamente, sono a maggior ragione da includere anche quelli già espressamente stabiliti dalle norme suddette del Codice della navigazione (in tal senso, da ultimo, Cass. sez. III, 18 settembre 2013 n. 42346).»*

---



45930/13

30

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**TERZA SEZIONE PENALE**

*CEM*

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 09/10/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CLAUDIA SQUASSONI

- Presidente - SENTENZA  
N. 2959/2013

Dott. MARIO GENTILE

- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 50780/2012

Dott. GIOVANNI AMOROSO

- Consigliere -

Dott. CHIARA GRAZIOSI

- Rel. Consigliere -

Dott. GASTONE ANDREAZZA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

**PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE  
DI RAGUSA**  
nei confronti di:

**SPADARO ANTONINA N. IL 18/09/1939**

avverso la sentenza n. 2078/2009 GIP TRIBUNALE di MODICA, del  
27/09/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/10/2013 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Giuseppe Giscedonio*  
che ha concluso per *accogliere il ricorso del PG*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv. *Napolitano* *Manuela* *d.*  
*Doune*

*cy*

50780/2012

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 27 settembre 2012 il gip del Tribunale di Modica, a seguito di richiesta del PM di decreto penale di condanna di Spadaro Antonina per il reato di cui agli articoli 55 e 1161 cod. nav. - per avere, nella qualità di proprietaria del terreno, mantenuto un edificio adibito a civile abitazione entro la fascia di m. 30 dal confine demaniale marittimo senza la prevista autorizzazione -, pronunciava sentenza di proscioglimento ex articolo 129 c.p.p. ritenendo che l'articolo 1161 cod. nav., come modificato dagli articoli 19 d.lgs. 96/2005 e 3 d.lgs. 151/2006, non richiami più l'articolo 55 cod. nav.

2. Ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modica adducendo erronea applicazione dell'articolo 1161 cod.nav. Questo infatti nella sua novellata formula punisce "senza limitazioni" anche chi non osserva "i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo": chi esegue nuove opere entro la zona di rispetto di m. 30 dal demanio marittimo realizza una condotta riconducibile a esso; poiché l'articolo 55 cod.nav. si riferisce proprio alle nuove opere eseguite "in prossimità del demanio marittimo" la novella non ha depenalizzato, bensì ampliato l'ambito applicativo dell'articolo 1161 cod. nav.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

3. Il ricorso è fondato.

L'articolo 1161, primo comma, cod.nav., sia nel testo attuale, sia nella formulazione previgente alle modificazioni introdotte dall'articolo 19, secondo comma, d.lgs. 9 maggio 2005 n. 96, configura il reato di occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo, finalizzato a impedire la tacita sdemanializzazione come acquisizione di un potere di fatto su tale bene dal contenuto corrispondente a un diritto di proprietà o di godimento, potere di fatto che esclude o comunque significativamente comprime l'uso pubblico del bene stesso (cfr. Cass. sez. III, 29 settembre 2011 n. 42404; Cass.sez. III, 12 gennaio 2005 n. 8410; Cass.sez. III, 20 settembre 2000 n. 11098; Cass.sez. III, 12 febbraio 1999 n. 2953; Cass.sez. III, 8 febbraio 1999 n. 2747; Cass.sez. III, 13 ottobre 1994 n. 11257; Cass.sez. III, 6 ottobre 1992 n. 10960), come necessariamente deriva dalla costruzione e dalla fruizione di manufatti collocati al suo interno o nella fascia di rispetto di m 30 dal confine demaniale.

Invero, l'articolo 1161, primo comma, cod.nav., nel testo previgente così statuiva: "Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate ovvero non osserva le disposizioni di cui agli artt. 55, 714 e 716 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a € 516, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato". La sopra citata novella ha sostituito le parole "non osserva le disposizioni di cui agli artt. 55, 714 e 716" con "non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata





nelle zone prossime al demanio marittimo o agli aeroporti". In tal modo, lungi dal realizzare una depenalizzazione come ritenuto dal giudice di merito nella sentenza impugnata, il legislatore ha effettuato un rafforzamento del presidio penale, ampliando in senso generalizzante il contenuto della fattispecie, in quanto ha sostituito l'indicazione degli specifici vincoli "di cui agli artt. 55, 714 e 716" con il riferimento a qualsiasi vincolo posto a tutela del demanio, tra i quali, logicamente, sono a maggior ragione da includere anche quelli già espressamente stabiliti dalle norme suddette del Codice della navigazione (in tal senso, da ultimo, Cass. sez. III, 18 settembre 2013 n. 42346). Erronea è stata pertanto l'interpretazione della norma effettuata dal Tribunale. Ne consegue l'accoglimento del ricorso, e quindi l'annullamento della sentenza con trasmissione degli atti al Tribunale di Ragusa.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Ragusa.

Così deciso in Roma il 9 ottobre 2013

Il Consigliere Estensore

Chiara Graziosi

Il Presidente

Claudia Squassoni

